D.P.R. 17 gennaio 1991, n. 92

Esecuzione dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della polizia di Stato

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 marzo 1991, n. 68.

La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della *Costituzione*;

Vista la *legge 25 marzo 1985, n. 121*, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 69 della *legge 1° aprile 1981, n. 121*, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato [(2)].

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato [(2)]

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

In attuazione dell'articolo 11 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense.

Determinano

con la presente intesa le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato.

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 1

[1. L'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, di cui all'art. 69 della *legge 1° aprile 1981, n. 121* [(3)] ed all'art. 11 dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, è assicurata, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità stabilite dagli articoli seguenti] [(2)].

---

(3) Riportata al n. A/XXX.

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 2

[1. L'assistenza è prestata al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione] (2).

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 3

[1. L'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell'interno su designazione del vescovo del luogo ove si trovano gli alloggi e gli istituti di cui all'art. 2.

2. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque] (2).

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 4

[1. Il vescovo diocesano effettua la designazione entro il 31 ottobre di ogni anno e la comunica al prefetto della provincia ove si trova l'alloggio o l'istituto] (2).

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 5

[1. Il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, comunica al Ministro dell'interno, entro il 30 novembre, il nominativo del sacerdote designato, informandone il vescovo diocesano] (2).

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 6

[1. L'incarico di cappellano viene conferito entro il 31 dicembre, è annuale ed è rinnovabile per non più di otto anni consecutivi. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di età.

2. La cessazione dall'incarico in corso d'anno ha luogo qualora venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione vescovile.

3. L'incarico può essere altresì revocato, sentito il vescovo diocesano, ove si verifichi una grave causa che non ne consenta la prosecuzione] (2).

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 7

[1. Il Ministro dell'interno, con il decreto di conferimento dell'incarico:

a) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa;

b) indica, per le diverse sedi, i nominativi dei cappellani specificando, per ciascuno di essi, l'importo del compenso da corrispondere] (2).

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 8

[1. Il cappellano celebra i riti liturgici e svolge, nel rispetto della libertà di coscienza, funzioni di assistenza religiosa della confessione cattolica per coloro che intendono fruirne, salve in ogni caso imprescindibili esigenze di servizio.

2. Il cappellano, nell'ambito delle sue funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dalla Conferenza episcopale italiana] [(2)].

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 9

[1. L'amministrazione assicura la propria collaborazione perché al cappellano sia garantita la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, con particolare riguardo alle sedi di servizio che non siano provviste di cappella [(4)]] [(2)].

---

(4) Articolo così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1991, n. 294.

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 10

[1. La Conferenza episcopale italiana affida ad uno dei cappellani il compito di coordinare l'attività dei cappellani stessi e di mantenere i necessari collegamenti tra la Conferenza medesima ed il Dipartimento della pubblica sicurezza] [(2)].

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 11

[1. L'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, per garantire l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato:

a) che risieda presso istituti di istruzione che iniziano le attività nel corso dell'anno;

b) che venga concentrato, anche in via temporanea, per sopravvenute esigenze di servizio, presso alloggi collettivi, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

2. Nei casi di cessazione dall'incarico o di assenza od impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce con proprio decreto l'incarico al sacerdote designato dal vescovo per sostituire il cappellano] [(2)].

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 12

[1. Il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'art. 24, comma primo, della *legge 20 maggio 1985, n. 222*, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco.

2. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40%.

3. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio del compenso annuo spettantegli, l'Amministrazione corrisponde annualmente a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo] [(2)].

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 13

[1. Il compenso di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 12 è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. Sul compenso stesso l'amministrazione opera le ritenute fiscali rilasciando la relativa certificazione.

3. Al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali provvede, a termini dell'art. 25, comma secondo, della *legge 20 maggio 1985, n. 222*, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero] (2).

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 14

[1. Nell'addivenire alla presente intesa le parti convengono che, ove si manifesti l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno alla stipulazione di nuova intesa] (2).

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*

Articolo 15

[1. Le norme della presente intesa entrano in vigore:

a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;

b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel notiziario della Conferenza episcopale italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa] (2).

Roma, lì 21 dicembre 1990

Il Ministro dell'interno

Vincenzo Scotti

Il Presidente della C.E.I.

Ugo card. Poletti

---

(2) La presente intesa è stata integralmente sostituita dall'intesa allegata al *D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 421.*